

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1965

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di procedere alla revisione ed all'aggiornamento della legislazione sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, al fine di adeguarla alle nuove esigenze del progresso scientifico ed alla partecipazione dell'Italia al MEC, è stata rilevata innumerevoli volte.

Le vigenti disposizioni che disciplinano questa materia sono contenute negli articoli 140 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e nel regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, nonchè per l'arte di infermiere generico, nel regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, e nella legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Non sono peraltro comprese tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza alcune attività (quali, ad esempio, quella del tecnico di laboratorio) che, pur avendo immediati riflessi sulla pubblica salute, non trovano nell'attuale ordinamento sanitario alcuna regolamentazione.

Al fine di aggiornare l'attuale disciplina e di estenderne le disposizioni ad altre categorie, è stata costituita presso il Ministero della sanità una Commissione di studio composta di funzionari tecnici e amministrativi dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, di esperti nelle varie materie oggetto di esame e rappresentanti delle categorie interessate.

Sentito il parere della predetta Commissione è stato predisposto l'unito disegno di legge sull'arte ausiliaria di ottico, che reca le seguenti innovazioni alla vigente disciplina legislativa:

a) estensione della vigilanza del Ministero della sanità alla formazione professionale (articolo 1);

b) istituzione delle scuole ed approvazione dei regolamenti di queste con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, anzichè con decreto del Capo dello Stato, al fine di semplificare la procedura e uniformarla a quella vigente per le scuole delle professioni sanitarie ausiliarie e degli infermieri generici (articolo 3);

c) istituzione delle scuole esclusivamente presso cliniche universitarie, ospedali ed enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria (articolo 4);

d) adozione per l'istituzione delle scuole per ottici della stessa procedura stabilita per le scuole per infermieri generici (articolo 5);

e) determinazione della durata dei corsi di studio in due anni scolastici di nove mesi ciascuno (articolo 6);

f) istituzione di una prova d'esame alla fine del corso e di una Commissione provinciale di esame (articoli 7 e 8);

g) subordinazione del rilascio del diploma di superamento degli esami di cui al precedente punto f) (articolo 9);

h) funzionamento interno delle scuole (articolo 10);

i) fissazione dei requisiti per l'ammissione alle scuole (articolo 11);

l) determinazione dei compiti dell'ottico (articolo 12);

m) subordinazione dell'esercizio della arte di ottico all'iscrizione all'albo del collegio provinciale e alla registrazione del diploma nell'ufficio del Comune dove è fissata la residenza.

Ai fini della predetta iscrizione sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità economica europea (articoli 13, 14 e 22);

n) elevazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei contravventori alla presente legge (articoli 15);

o) costituzione dei Collegi provinciali e della Federazione nazionale degli ottici ed estensione ad essi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 17);

p) possibilità per le scuole esistenti, istituite presso enti diversi da quelli previsti al precedente punto c), di continuare a funzionare e ad essere riconosciute purchè si adeguino alle disposizioni della nuova disciplina legislativa per quanto riguarda la ammissione degli allievi, la durata dei corsi, gli orari e programmi d'insegnamento (articolo 20);

q) possibilità ai titolari di negozi di ottica non abilitati di continuare l'esercizio di ottica vita natural durante (articolo 21).

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA
DI OTTICO****Art. 1.**

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione professionale;
- b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- c) all'esercizio dell'arte predetta.

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di ottico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

TITOLO II**DELLE SCUOLE****Art. 3.**

L'istituzione delle scuole per ottici è autorizzata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

Art. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di ottico possono essere istituite presso Clini-

che oculistiche universitarie e Ospedali dipendenti da Enti pubblici che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Dette scuole possono altresì essere istituite presso Enti pubblici che esercitano la assistenza sanitaria e risultino in possesso dei mezzi di cui al comma precedente.

Art. 5.

Gli Enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte di ottico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di ottico ha la durata di 2 anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente per ciascuna provincia una Commissione esaminatrice presieduta dal Medico provinciale e così composta:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un direttore di Clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della spe-

cialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

c) un direttore di scuola per ottici;

d) un docente di materia obbligatoria del corso di studio;

e) un ottico designato dal Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal medico provinciale o sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una Provincia sia esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più province.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami di cui al precedente articolo 7 viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.

Art. 10.

La direzione della scuola è affidata al direttore della Clinica oculistica, o al direttore sanitario dell'Ospedale presso cui ha sede la scuola.

Nel caso di scuole istituite dagli Enti di cui al secondo comma del precedente articolo 4, la direzione è affidata al direttore sanitario dell'Ente.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da oculisti o, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di ottico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Art. 11.

Gli aspiranti all'ammissione nelle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver compiuto il 17° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

TITOLO III

DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE
AUSILIARIA SANITARIA DI OTTICO

Art. 12.

L'ottico è autorizzato a confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico.

Esclusivamente all'ottico è riservata la vendita di occhiali protettivi, anche se privi di potenza.

L'ottico è autorizzato a misurare la vista e ad effettuare la rifrazione su pazienti di età superiore ai 12 anni con metodi subiettivi ed obiettivi, escluso peraltro l'impiego di alcaloidi.

L'ottico è autorizzato altresì a vendere al pubblico occhiali e lenti senza prescrizione medica, nei casi di:

a) miopia fino a 15 diottrie, unita o no a presbiopia;

b) presbiopia;

c) ipermetropia in soggetti in età superiore ai 40 anni, semprechè la differenza fra i due occhi non superi due diottrie complessivamente fra ametropie sferiche e astigmatiche, e semprechè non siano presenti altri difetti del bulbo oculare e degli annessi.

In tutti gli altri casi, in particolare per gli afachici, oltre ai divieti di cui ai commi precedenti, gli occhiali ai pazienti possono essere forniti soltanto su prescrizione medica.

È del pari consentito agli ottici di ripetere la vendita al pubblico di lenti ed oc-

chiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

È invece vietata l'applicazione di lenti a contatto, di occhiali ingrandenti, di lenti prismatiche senza prescrizione medica.

Art. 13.

L'effettivo esercizio dell'arte di ottico è subordinato all'iscrizione all'albo del Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 e alla registrazione del diploma nell'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato la avvenuta registrazione e darne notizia al Medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di ottico dei Comuni della Provincia.

Art. 14.

L'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che si trasferisce in altro Comune per esercitare la propria attività deve far registrare nuovamente il diploma all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del Sindaco del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 15.

Chiunque esercita l'arte di ottico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 13, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di ottico, può disporre la chiusura del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

Il provvedimento del Medico provinciale è definitivo.

Art. 16.

L'iscrizione all'Albo provinciale degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di ottico ed il rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio di tale arte sono soggetti, rispettivamente, alla tassa di concessione governativa stabilita dai numeri 204, lettera *b*) e 224 *sub* 1, della tabella Allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

Art. 17.

In ogni Provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di ottico, che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di ottico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli ottici ed alla Federazione nazionale le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora il numero degli ottici residenti nella Provincia sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro della sanità, su proposta del Medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.

Art. 18.

È vietato ai medici misurare la vista o effettuare qualsiasi prestazione oculistica nei negozi e nei laboratori di ottico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 20.

Sono riconosciute, seguitando quindi a funzionare, le scuole per ottici attualmente esistenti, purchè si adeguino alle norme previste dalla presente legge.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di ottico che non si adeguino alle norme della presente legge, cesseranno di funzionare entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Ai titolari non abilitati che, in base all'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, abbiano ottenuto la licenza di vendita preponendo alla vendita stessa altra persona autorizzata, è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita l'esercizio del negozio di ottica.

Art. 22.

Il possesso della cittadinanza di uno degli altri Paesi membri della Comunità economica europea è equiparato al possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio professionale ed in particolare ai fini dell'iscrizione negli Albi dei Collegi provinciali di cui agli articoli 13 e 17 della presente legge, a parità di condizioni con i cittadini italiani, purchè muniti del diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 9.

Art 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.